



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 17 febbraio 2022;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato *“Testo Unico”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: *«Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»*;

VISTA l'istanza prot. n. INGCOS/CENOR/752/TRT del 19 ottobre 2020, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito SRG) ha chiesto alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico (ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero della transizione ecologica) di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione e all'esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e



apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'opera denominata "*Metanodotto Ravenna - Chieti – Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto - Chieti DN 650 (26'') DP 75 bar e opere connesse*";

VISTA la dichiarazione del 19 ottobre 2020, allegata all'istanza prot. n. INGCOS/CENOR/752/TRT, con la quale SRG ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 decreto 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a euro 5.000.000,00 (5 milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

PRESO ATTO che l'opera interessa, in Regione Marche e in Regione Abruzzo:

- le province di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara e Chieti;
- i territori comunali di San Benedetto del Tronto, Montepandone (AP); Martinsicuro, Colonnella, Alba Adriatica, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Atri, Pineto, Silvi (TE); Città Sant'Angelo, Collecervino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Spoltore, Pianella, Cepagatti (PE); Chieti (CH);

PRESO ATTO che il progetto prevede la messa in opera:

- della condotta "*Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti, tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26'')*", DP 75 bar", della lunghezza di 75,860 km;
- della condotta "*Rifacimento Allacciamento SGI DN 150 (6'')*", DP 75 bar", della lunghezza di 0,150 km;
- della condotta "*Nuovo Collegamento Pozzi ENI S.p.A. Pineto DN 300 (12'')*", DP 75 bar", della lunghezza di 0,120 km;

nonché la dismissione:

- della condotta "*Metanodotto Ravenna – Chieti, tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26'')*", MOP 70 bar della lunghezza di 74,025 km;
- della condotta "*Allacciamento SGI DN 150 (6'')*", MOP 70 bar", della lunghezza di 0,065 km;
- della condotta "*Collegamento Pozzi ENI S.p.A. Pineto DN 300 (12'')*", MOP 70 bar", della lunghezza di 0,060 km;

CONSIDERATO che lo scopo dell'opera è quello di migliorare la flessibilità e la sicurezza dell'esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici Nord - Sud e viceversa e che, attraverso l'impiego di moderne tecniche realizzative, l'opera si rende necessaria al fine di superare aree geologicamente complesse e soggette a fenomeni di instabilità, contribuendo così, con maggior efficienza, alla salvaguardia della sicurezza del trasporto;

VISTO il giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'opera in autorizzazione espresso dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura con il decreto VIA n. 444 dell'8 novembre 2021;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, con note prot. n. 27561 del 20 novembre 2020 e prot. n. 33959 del 12 novembre 2021, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, ha rispettivamente dato avvio al procedimento autorizzativo ed indetto una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127;



CONSIDERATO in particolare, che in applicazione dell'articolo 14-*bis*, la conferenza decisoria è stata indetta in forma semplificata e in modalità asincrona e che con nota prot. n. 33959 del 12 novembre 2021 è stato comunicato alle Amministrazioni e agli Enti chiamati ad esprimere il loro parere che copia della documentazione relativa al progetto, comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici, era disponibile su un *link* attivato all'uopo da questo Ministero;

CONSIDERATO che quest'Amministrazione, con nota prot. n. 27566 del 20 novembre 2020, ha trasmesso, per il tramite della società SRG, il testo dell'avviso al pubblico dell'avvio del procedimento, ai fini della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, avvenuta per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 30 novembre 2020; e che, inoltre, detto avviso è stato pubblicato sul sito informatico delle Regioni Abruzzo e Marche, nonché in pari data sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e sui quotidiani locali "Corriere Adriatico" e "Il Centro";

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvio del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni coinvolti per quanto di competenza, di cui è stato dato conto nella comunicazione di questa Amministrazione alle Regioni Abruzzo e Marche prot. n. 16058 del 24 maggio 2022, più sotto citata;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a valutazione sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 nell'ambito della sopra citata Conferenza di Servizi;

VISTE le note prot. n. 5111 del 11 febbraio 2022, prot. n. 4936 del 10 febbraio 2022 e prot. n. 5110 del 11 febbraio 2022, rispettivamente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province de L'Aquila e Teramo, di espressione del parere positivo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota prot. n. 16058 del 24 maggio 2022 con la quale questa Amministrazione, nel trasmettere alle Regioni Abruzzo e Marche le determinazioni rese nel corso della Conferenza dalle Amministrazioni e dagli enti chiamati ad esprimere il loro parere, ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza stessa, invitando le Amministrazioni regionali ad esprimere il proprio Atto di Intesa, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (*Allegato I*);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 11 luglio 2022, con la quale la Regione Abruzzo ha espresso il suddetto Atto di Intesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 25 luglio 2022, con la quale la Regione Marche ha espresso il suddetto Atto di Intesa;



CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Metanodotto Ravenna - Chieti – Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto - Chieti DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica.
2. Il suddetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle planimetrie catastali LB-D-83100, LB-D-83120, LB-D-83121, nonché per la dismissione, nelle planimetrie, LB-D-83171, LB-D-83122, LB-D-83123, LB-D-83100, allegate all'istanza del 19 ottobre 2020.

Articolo 2

È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Articolo 3

È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Articolo 4

È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1.

Articolo 5

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Articolo 6

1. È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di



autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.

2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

Articolo 7

I lavori in progetto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e cinque dalla data del presente provvedimento.

Articolo 8

La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n.327/2001; dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

Articolo 9

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Marilena Barbaro)

